



33212/21

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

- Dott. CHIARA GRAZIOSI - Presidente -
- Dott. FRANCESCA FIECCONI - Consigliere -
- Dott. ANTONIETTA SCRIMA - Consigliere -
- Dott. CRISTIANO VALLE - Consigliere -
- Dott. ANTONELLA PELLECCCHIA - Rel. Consigliere -

RESPONSABILITA'  
CIVILE CUSTODIA

Ud. 10/06/2021 - CC

R.G.N. 15004/2020

non 33212  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 15004-2020 proposto da:

(omissis) , (omissis) ,  
 (omissis) , elettivamente domiciliati in (omissis)  
 (omissis) , presso lo studio dell'avvocato  
 (omissis) , rappresentati e difesi dall'avvocato (omissis)  
 (omissis) ;

- *ricorrenti* -

*contro*

PROVINCIA di SALERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis) ;

- *controricorrente* -

SSIO  
/u

avverso la sentenza n. 373/2020 della CORTE D'APPELLO di  
SALERNO depositata il 6/04/2020;  
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non  
partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.  
ANTONELLA PELLECCIA.

*lu*

*Lu*

## Rilevato che:

1. Nel 2011, (omissis) e (omissis), in qualità di rappresentanti legali del figlio (omissis), convennero in giudizio la Provincia di Salerno al fine di sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dal minore in seguito a un sinistro stradale.

Gli attori dedussero che a causa del manto stradale sconnesso e della presenza di tre tombini sui quali era riversato dell'olio, (omissis), mentre era alla guida del suo motociclo, cadde a terra riportando lesioni personali.

La Provincia di Salerno si costituì in giudizio e contestò nel merito la domanda attorea. 9

Il Tribunale di Salerno, con sentenza n. 110/2013, accertò la responsabilità della Provincia convenuta ex art. 2051 c.c. e la condannò al risarcimento di euro 15.946,03 in favore degli attori. Secondo il giudice di prime cure, la custodia della strada spettava all'ente che avrebbe potuto liberarsi dalla responsabilità dell'evento solo provando il caso fortuito, circostanza non avvenuta nel caso di specie.

2. La Corte d'appello di Salerno, con sentenza n. 373/2020, pubblicata il 6 aprile 2020, ha riformato la predetta pronuncia in seguito all'accoglimento del gravame proposto dalla Provincia di Salerno.

La Corte ha ritenuto: non sufficientemente provato dagli attori il nesso causale tra il bene in custodia e l'evento dannoso, ritenendo che il manto stradale fosse ben asfaltato e visibile; inammissibili le testimonianze; esclusiva la responsabilità del minore, il quale procedeva in una curva a forte pendenza su un tratto stradale da lui ben noto e comunque privo di difetti di manutenzione. Pertanto, ha condannato gli attori al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio. i

3. Avverso la suddetta pronuncia (omissis) , ora maggiorenne, propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

La Provincia di Salerno resiste con controricorso.

**Considerato che:**

4.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta ex art. 360 n. 3 c.p.c. la violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 113 e 115 c.c. in merito alla violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e dell'art. 2697 c.c. nonché dell'art. 2051 c.c.

La Corte d'appello avrebbe erroneamente applicato l'onere probatorio circa la responsabilità ex art. 2051 c.c. in quanto mancherebbe la prova del caso fortuito da parte della Provincia convenuta.

Il motivo è infondato.

Il ricorrente non coglie la *ratio decidendi* della sentenza che a pag. 7 afferma l'esclusiva 'responsabilità del minore, che cadeva dal motociclo approcciando una curva in un tratto di strada forte pendenza, ma privo di difetti manutentivi. La conoscenza del territorio che deve ragionevolmente riferirsi alla vittima esclude anche il pericolo che parte appellata vuole trarre dalle scanalature dei tombini, perché ricettacolo di detriti e sostanze pericolose, che ad ogni modo avrebbe dovuto essere evitato perché ben visibili e mantenendo una condotta di guida consona allo stato dei luoghi'.

Il giudice ha ritenuto che la caduta si sia verificata per esclusiva responsabilità dell'(omissis) e pertanto la Provincia di Salerno non doveva provare il caso fortuito in quanto ha valutato che la strada fosse priva di difetti manutentivi.

4.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta ex art. 360 n. 5 c.p.c. l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 2051 c.c. e degli artt. 115 e 2697 c.c. Si duole inoltre della valutazione della prova testimoniale esperita in

ragione dello stato dei luoghi e della condotta del danneggiato nonché della negligenza dell'ente il quale, dinanzi a eventuali pericoli avrebbe dovuto rimuoverli o quantomeno segnalarli.

Il motivo è inammissibile in quanto richiede una rivalutazione dei fatti non sindacabile in questa sede di legittimità.

La Corte territoriale ha motivato la decisione in modo adeguato, argomentando le ragioni poste alla base della sentenza e ricostruendo correttamente la divisione dell'onere probatorio in materia di responsabilità ex art. 2051. La valutazione delle prove e le fonti da utilizzare alla base del convincimento rientrano nell'esclusiva discrezionalità del giudice di merito e in questo caso la Corte ha ritenuto non sufficientemente provato dagli attori l'onere su di loro gravante circa il nesso causale tra i danni subiti e il bene oggetto di custodia in capo alla Provincia. Pertanto, a nulla rilevano in questa sede le doglianze relative alla prova testimoniale o alla mancata prova del caso fortuito da parte dell'ente pubblico, stante che a priori la Corte d'appello ha ritenuto non adempiuto l'onere probatorio che grava sull'attore il quale lamenta un danno ex art. 2051 c.c. Invero, secondo costante orientamento di questa Corte "In tema di art. 2051 c.c., è sempre richiesta la prova del nesso causale e cioè la dimostrazione, a carico del danneggiato, dell'esatta dinamica, con specifico riferimento all'efficienza causale della res rispetto alla condotta della danneggiata e che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione del bene" ( da ultimo Cassazione civile sez. VI, 01/02/2021, n.2184).

**4.3.** Con il terzo motivo il ricorrente lamenta ex art. 360 n. 4 e n. 5 c.p.c. la violazione dell'art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. per manifesta contraddittorietà della motivazione laddove avrebbe escluso la presenza di difetti di manutenzione sulla strada interessata per poi affermare che il conducente

doveva mantenere una guida consona allo stato dei luoghi e alla presenza di detriti nelle grate dei tombini.

Il motivo è inammissibile. La censura non coglie nel segno.

La Corte ha escluso la responsabilità della Provincia in quanto non adempiuto l'onere probatorio gravante sugli attori circa il nesso causale tra il danno e il bene in custodia. Alla luce dell'istruttoria compiuta dai giudici di seconde cure, il manto stradale interessato dall'incidente appariva (come da fotografie visionate) privo di difetti di manutenzione e non si rinviene alcuna contraddizione nelle parole utilizzate dalla Corte. Il riferimento ai detriti è diretto alla normale presenza di residui che può incontrarsi nei tombini stradali senza incorrere ciò in alcuna anomalia. Il motivo appare pertanto pretestuoso e apodittico.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

5.1. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.


### **P.Q.M.**

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 1.600 oltre 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* del citato art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte suprema di Cassazione in data 10 giugno 2021.

Il Presidente



**DEPOSITATO IN CANCELLERIA**



oggi, 10 NOV 2021  
IL CANCELLIERE ESPERTO  
*Sabrina Belmonte*